

REGOLAMENTO (CE) N. 722/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 563/82 in ordine ai fattori di correzione da utilizzare per stabilire i prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1183/2006 definisce la presentazione comunitaria di riferimento delle carcasse. Esso prevede inoltre che nei casi in cui uno Stato membro si avvale di una presentazione della carcassa diversa da quella di riferimento vengano determinati i fattori di correzione necessari per passare da questa presentazione alla presentazione di riferimento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse ⁽²⁾, stabilisce le modalità per la constatazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

- (3) Il Regno Unito ha chiesto di inserire nell'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 due coefficienti aggiuntivi, per l'asportazione del grasso della punta di petto e del grasso della pancia. Per poter continuare a disporre di prezzi comparabili nella Comunità, occorre adeguare i fattori di correzione riportati nell'allegato del suddetto regolamento.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 563/82.
- (5) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento (CE) n. 1183/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2001 (GU L 293 del 10.11.2001, pag. 8).